



Sede legale: 20126 MILANO – Viale Fulvio Testi, 280
Sede operativa: 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Via Gracchi, 27
Telefono: 02 6193166 – Fax: 02 61240422
e.mail: info@federazionetuning.it

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TUNING FIT

Denominazione, sede, durata, scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede legale in Milano Viale Fulvio Testi n. 280, la Federazione Italiana Tuning. Con Tuning si intende ogni forma di modifica e personalizzazione dei veicoli a motore e la realizzazione di veicoli in esemplare unico o in serie limitate. La Federazione può istituire uffici operativi in altre città italiane ed europee.

Art. 2 – Durata

La durata della Associazione "Federazione Italiana Tuning" è illimitata.

Art. 3 – Scopi

La Federazione Italiana Tuning (in forma abbreviata: FiT) è un'associazione riconosciuta con natura giuridica di diritto privato. E' costituita dalle associazioni e dagli enti, pubblici o privati, che ad essa Federazione aderiscono, associandosi, condividendone gli scopi e lo statuto.

La FiT è apolitica, aconfessionale, non ha fine di lucro, opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e garantisce la concreta attuazione dei principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, di tutti.

La FiT ha la rappresentanza e la tutela degli interessi generali del Tuning italiano del quale promuove e favorisce lo sviluppo in armonia con la normativa vigente e gli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Gli scopi vengono perseguiti attraverso lo sviluppo dei punti elencati, suddivisi in filoni.

Promozione e diffusione.

- a. L'incentivazione dell'esercizio dell'attività di personalizzazione dei veicoli nel rispetto della sicurezza, della natura e dell'ambiente, volta anche all'impiego del tempo libero;
- b. lo studio dei problemi del tuning, o di interesse generale per la pratica dello stesso.
- c. l'incentivazione e la promozione di attività di integrazione tra il mondo del tuning e il volontariato ovvero le attività di beneficenza;
- d. la promozione del tuning, inteso anche come efficace veicolo di educazione stradale;
- e. la promozione della ricerca e della conservazione di veicoli storici adatti alla personalizzazione;

- f. la promozione del progetto universitario Formula Student in armonia con le organizzazioni nazionali ed internazionali già preposte allo scopo e dei contatti col mondo del tuning.

Tutela e rappresentanza.

- g. La rappresentanza della categoria in tutte le sedi istituzionali e non a carattere nazionale ed internazionale;
- h. la designazione e la nomina dei propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita o richiesta;
- i. la promozione e lo scambio di rapporti con i sodalizi di altri paesi;
- j. la tutela in ogni campo, con la collaborazione e di concerto con le organizzazioni che la compongono, degli interessi del tuning;
- k. l'assistenza alle Associazioni affiliate nell'espletamento dei compiti di loro spettanza;
- l. l'attività svolta al fine di tutelare gli interessi della Federazione medesima, degli Enti, delle Associazioni affiliate e dei Soci di esse iscritti alla Federazione.

Regolamentazione del settore.

- m. il supporto e la consulenza nella stesura e/o integrazione di procedure normative di omologazione/certificazioni attinenti alla personalizzazione dei veicoli;
- n. l'attività di identificazione e definizione di standard di qualità e di riconoscimento del rispetto degli standard;
- o. il supporto e la consulenza nel riconoscimento delle strutture idonee alla standardizzazione delle procedure di prova ed all'effettuazione delle prove;
- p. il supporto alle Autorità Competenti nazionali per la condivisione/armonizzazione delle direttive europee e/o nazionali;
- q. Il supporto e la rappresentanza in sede comunitaria e/o ECE/ONU anche presso gruppi di lavoro e commissioni tecniche;
- r. l'agevolazione dello scambio regolamentare con le federazioni affini di Paesi Extraeuropei;
- s. l'agevolazione e dello sviluppo del processo di integrazione normativo mondiale in materia di personalizzazione dei veicoli.

Educazione formazione.

- t. La formazione di figure competenti nell'ambito del settore omologazione/certificazione;
- u. l'istruzione e la formazione tecnica alla modifica dei veicoli di operatori di settore e utenti;
- v. la formazione e/o istruzione delle figure professionali operanti nella costruzione, progettazione e testing di componenti, sistemi e veicoli completi;
- w. la diffusione della conoscenza della normativa in materia di veicoli e di modifiche ai veicoli con particolare riguardo alle prescrizioni in tema di sicurezza e rispetto dell'ambiente, previste dalle normative vigenti.

Attività sociali, divertimento, aggregazione.

- x. L'organizzazione di manifestazioni e/o campionati nazionali nei diversi settori della disciplina tuning. Gare statico/espositive e prove in pista da svolgersi in circuiti o

grandi aree a ciò preposte in accordo con le Autorità locali, volte a valorizzare la resa tecnica ed estetica delle modifiche;

- y. la promozione della creazione di autodromi e di spazi idonei all'attività sportiva derivante dalla personalizzazione auto;
- z. il concorso nel raggiungimento di accordi quadro per acquisti collettivi.

La Federazione, per conseguire gli scopi statutari, potrà istruire e sviluppare, su proposta del Consiglio Federale, progetti ad hoc, a cui possano apportare contributi operativi ed economici anche soggetti pubblici e privati esterni alla federazione.

Potrà inoltre svolgere con funzione accessoria e strumentale attività commerciale secondo le modalità e le forme determinate dal Consiglio Federale. I costi ed i ricavi relativi a tale attività dovranno andare a formare un conto economico separato ed autonomo, di natura "commerciale", i cui eventuali saldi economici positivi, al netto delle imposte dovute, non avendo la Federazione fini di lucro, dovranno essere esclusivamente utilizzati nell'attività istituzionale di cui sopra.

La Federazione potrà inoltre concedere l'uso del proprio marchio a soggetti pubblici e privati, secondo le forme e le modalità determinate e deliberate dal Consiglio Federale.

Associati e Iscritti

Art. 4 - Associati.

La Federazione è costituita dalle Associazioni e dagli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, affiliati secondo i modi e i termini indicati negli articoli successivi.

Art. 5 - Modalità di affiliazione

Le Associazioni e gli Enti che intendono far parte della Federazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Federale, dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione ed allegando i seguenti documenti:

- a. una copia del loro atto costitutivo e del loro Statuto;
- b. il versamento della quota, che sarà restituita in caso di mancata ammissione;
- c. l'elenco completo aggiornato di tutti i Soci siano essi soggetti privati o pubblici;
- d. l'affiliazione decorre dalla data di accettazione del Consiglio Federale e scade il 31 dicembre dello stesso anno; si intende tacitamente rinnovata, previo pagamento della quota annuale, di anno in anno fino allo scioglimento del rapporto federativo.

Art 6 - Diritti degli affiliati

I diritti delle Associazioni e degli Enti affiliati e dei corrispondenti:

- a. le Associazioni (Enti) in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari calcolati nel modo previsto dal successivo art. 11, possono richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria della Federazione, indicando le questioni da porre all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal successivo art. 13;
- b. ogni Associazione (Ente), nei termini previsti al successivo art. 12, ha diritto di voto alla Assemblea generale;

Art. 7 - Obblighi delle Associazioni affiliate

Le Associazioni federate hanno i seguenti obblighi:

- a. accettare ed osservare il presente Statuto ed attenersi alle deliberazioni, alle direttive ed al regolamento emanati dagli organi della Federazione;
- b. uniformare il loro statuto a quello della Federazione, modificandolo secondo le indicazioni del Consiglio Federale;
- c. consultarsi tra di loro per la trattazione di problemi di comune interesse;
- d. consultare la Federazione ed uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle Associazioni rappresentate;
- e. notificare alla Federazione le eventuali modifiche apportate ai loro statuti e le variazioni delle cariche sociali con copia della relativa delibera;
- f. comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno al Consiglio Federale le variazioni verificatesi negli elenchi dei propri Soci;
- g. far pervenire almeno quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria l'elenco di tutti i propri Soci;
- h. fornire ogni notizia richiesta dal Consiglio Federale sulla loro struttura ed organizzazione;
- i. corrispondere alla Federazione, nella misura determinata dal Consiglio Federale, una quota annua che deve essere versata in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno; per le adesioni sopraggiunte dopo tale data sussiste comunque l'obbligo di versare la medesima quota annua associativa. Le quote associative potranno essere differenziate secondo la determinazione del Consiglio Federale. Per le nuove Associazioni ammesse nel corso dell'anno, l'obbligo del versamento decorre dall'inizio dell'anno in cui è stata deliberata l'accettazione della relativa domanda. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento della quota annua, il Consiglio Federale diffiderà, con lettera raccomandata r.r., l'Associazione al pagamento. Trascorsi trenta giorni dalla diffida ed in difetto di pagamento, l'Associazione inadempiente sarà considerata esclusa di diritto a sensi del successivo art. 9. Avverso tale esclusione l'Associazione può proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r., al Presidente, che lo sottoporrà al giudizio del Consiglio Federale. Il ritardo nel pagamento della quota annua comporta automaticamente la sospensione per la Associazione di ogni diritto nei confronti della Federazione anche in pendenza del ricorso di cui sopra.

Art. 8- Scioglimento del rapporto federativo - Revoca della iscrizione.

Lo scioglimento del rapporto federativo della Associazione può verificarsi per recesso, decadenza od esclusione. Il recesso di una Associazione dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata r.r. indirizzata dal legale rappresentante della stessa al Consiglio Federale.

La decadenza si verifica nei confronti di una Associazione quando vengano meno i presupposti previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto per la affiliazione. La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio Federale.

La esclusione è pronunciata dal Consiglio Federale nei confronti della Associazione federata che:

- a. dopo la diffida di cui all'art. 7 rimanga morosa nel pagamento della quota annua;
- b. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi federali;

- c. in qualunque modo arrechi danno materiale e/o morale e/o di immagine alla Federazione.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Federale in materia di decadenza e di esclusione devono essere comunicate alle Associazioni che ne siano oggetto mediante l'invio di lettera raccomandata r.r.

Le controversie che insorgessero tra la Associazione e la Federazione in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio Federale in materia di decadenza ed esclusione, dovranno essere sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, ove, avverso tali provvedimenti, la Associazione abbia proposto ricorso al Presidente, entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata r.r

La cessazione del rapporto federativo non dà diritto al rimborso delle quote versate.

Organi sociali ed amministrazione

Art. 9- Organi istituzionali

Gli organi della Federazione sono: - l'Assemblea Generale, il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza, le Commissioni Federali.

Art. 10 - Durata delle cariche

I componenti il Consiglio di Presidenza restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Le cariche si ritengono assunte a titolo gratuito e non sono remunerabili, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 11- Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati che verranno designati da ogni Associazione nel numero di tre delegati per ogni associazione e dai soci fondatori della Federazione e da eventuali membri designati per meriti, nominati dal Presidente su indicazione del Consiglio Federale.

a) - Convocazione

Alla convocazione della Assemblea Generale provvede il Presidente della Federazione, con lettera raccomandata (o e-mail, fax) spedita alle Associazioni e agli Enti federati almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. La lettera dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione previste per la prima e per l'eventuale seconda convocazione.

Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato Italiano. In particolari casi di urgenza l'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente, mediante e-mail, con preavviso di 7 giorni.

b) - Ordinamento della Assemblea Generale

L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce di norma una volta all'anno, non oltre il mese di giugno, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al successivo art. 11d. ed ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dal presente Statuto. L'Assemblea Generale straordinaria di riunisce nei casi previsti

dall'art. 11c. L'Assemblea adotta le sue deliberazioni in base al metodo del voto delegato secondo le previsioni di cui all'art. 11. Ciascun partecipante dovrà essere munito di delega firmata dal Presidente della Associazione federata che rappresenta.

I delegati appartenenti a più Associazioni, non possono rappresentare un'Associazione diversa da quella per la quale sono stati delegati. Ove più Associazioni abbiano delegato una stessa persona fisica iscritta a ciascuna di esse, varrà la delega conferita per prima in ordine di tempo. Non possono partecipare all'Assemblea i delegati designati in rappresentanza di Associazioni non in regola con il versamento delle quote associative a sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

c) -Validità dell'Assemblea

L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i due terzi dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i tre quarti dei voti di cui complessivamente dispongono tutte le Associazioni. L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti delegati che rappresentino un quinto delle Associazioni federate.

d) - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Generale ordinaria:

- a. nomina i membri delle Commissioni Federali;
- b. delibera sulle relazioni del Consiglio Federale circa l'attività svolta dalla Federazione;
- c. esamina gli indirizzi dell'azione federale;
- d. approva il Bilancio Consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio Federale, esaminata la relazione del vice segretario facente funzione contabile;
- e. approva il Bilancio Preventivo proposto dal Consiglio Federale;
- f. esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Federale ovvero per iniziativa delle Associazioni federate a sensi dell'art. 8, lett. a dello Statuto;
- g. può conferire l'onorificenza di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nello specifico settore.

L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto Federale, a maggioranza dei presenti, nonché sullo scioglimento e conseguente messa in liquidazione della Federazione, stabilendo la destinazione del residuo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate

e) - Presidenza delle Assemblee

In apertura l'Assemblea, su proposta del Presidente federale, elegge, a maggioranza di voti rappresentati dai presenti, il proprio Presidente e Segretario.

Tutti i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario

f) - Validità delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti. Esclusivamente per le deliberazioni relative allo scioglimento o messa in liquidazione della Federazione occorre il voto favorevole dei 3/4 dei delegati rappresentanti tutte le Associazioni federate.

Art. 12 - Consiglio Federale

Il Consiglio Federale è l'organo di controllo della Federazione; è presieduto dal Presidente del Consiglio Federale ed è composto da:

- i soci fondatori della Federazione;
- i Presidenti delle Commissioni Federali

a) – Convocazione

Il Consiglio Federale si riunisce:

- a. ad iniziativa del Presidente
- b. su richiesta scritta al Presidente di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
- c. per iniziativa di tante Associazioni in regola con il pagamento delle quote che rappresentino almeno un quinto di tutte le Associazioni federate, per deliberare su specifiche questioni di interesse generale, a sensi dell'art. 8, lett. b dello Statuto.

Il Consiglio Federale è convocato a cura del Presidente. Nell'avviso di convocazione, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata (anche messaggio telefax o posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo, dovranno essere indicati data, ora e luogo di riunione e l'ordine del giorno.

b) – Validità

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri regolarmente in carica a quella data. Nel Consiglio Federale ciascun Consigliere dispone di un voto non delegabile e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano d'età.

c) Competenze

Il Consiglio Federale:

- a. nomina nel proprio seno a maggioranza il Consiglio di Presidenza Federale;
- b. agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti della Assemblea Generale;
- c. ha facoltà di istituire Commissioni specifiche e organi periferici di ogni tipo con l'emanazione di appositi Regolamenti;
- d. delega ad alcuni suoi componenti, particolari e specifiche funzioni;
- e. delibera sulla ammissione delle Associazioni e sull'eventuale esclusione delle stesse;
- f. delibera sulla eventuale costituzione in azioni giudiziarie attive e passive;
- g. approva la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi;
- h. può deliberare, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti alla riunione del Consiglio, sull'eventuale richiesta di affidamenti bancari, nel limite del 30% dell'Attività Patrimoniale complessiva;
- i. emana il REGOLAMENTO per il funzionamento degli Organi e/o degli Uffici Federali.

- j. Stabilisce i criteri per l'uso del marchio della Federazione da parte di soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.
- k. Possono altresì partecipare al Consiglio Federale, soggetti nominati dallo stesso che, per le attività sviluppate abbiano fornito un contributo significativo alla promozione della Federazione e dei suoi obiettivi. I membri designati potranno partecipare alle riunioni del Consiglio su invito del Presidente Federale. Il diritto di voto potrà essere attribuito agli stessi membri ad insindacabile giudizio del Consiglio Federale.

Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza Federale è nominato dal Consiglio Federale ed è costituito da: Presidente del Consiglio Federale, Vice Presidente del Consiglio Federale, Segretario Generale, Segretario aggiunto ed è l'organo di gestione della Federazione.

a) Convocazione

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta uno dei membri lo ritenga opportuno. La convocazione viene effettuata dal Presidente telefonicamente o a mezzo e-mail.

b) Competenze

Il Consiglio di Presidenza Federale:

- a. attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari, compreso lo svolgimento di attività commerciali, di ogni genere e tipo, nei limiti di cui all'art. 3, ritenute utili e/o opportune per consentire il raggiungimento degli scopi statutari;
- b. coordina le Associazioni federate nello svolgimento delle loro attività al fine di assicurare un armonico indirizzo dell'azione federale attraverso la coesione organizzativa;
- c. determina annualmente l'ammontare delle quote associative di cui agli artt. 5 e 8.
- d. coordina i progetti mirati allo sviluppo degli scopi della federazione;
- e. conferisce incarichi esterni
- f. stabilisce rapporti di cooperazione con soggetti esterni.
- g. provvede alla attuazione delle delibere del Consiglio Federale;
- h. coopera con Presidente nel sovrintendere dell'amministrazione della Federazione;

c) - Il Presidente

Il Presidente:

- i. presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza Federale;
- j. ha la rappresentanza legale della Federazione e la firma sociale;
- k. provvede alla attuazione delle delibere del Consiglio Federale;
- l. sovrintende alla amministrazione della Federazione;
- m. compie tutti gli atti non delegati alle competenze dell'Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza Federale, in armonia con il regolamento e previa consultazione del Consiglio di Presidenza Federale;
- n. convoca il Consiglio Federale e, con delibera del Consiglio stesso, l'Assemblea Generale;
- o. può nominare consulenti e collaboratori esterni, anche retribuiti.

d) - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce per delega o in caso di assenza.

e) - Segretario Generale

Il Segretario Generale, garante della continuità operativa della Federazione, ha la responsabilità della segreteria

Il Segretario Generale può, nello sviluppo delle attività operative della Federazione nominare uno o più vice segretari con funzioni specifiche.

f) – Segretario Aggiunto

Il Segretario Aggiunto coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce per delega o in caso di assenza.

Art. 14 – Le Commissioni

Hanno funzione di indirizzo tecnico-organizzativo sui temi generali identificati dal Consiglio di Presidenza.

Suggeriscono al Consiglio Federale le linee guida proprie della competenza che viene loro riconosciuta. Sono costituite dai membri nominati dall'Assemblea Generale (su indicazione del Consiglio Federale) e presiedute dai Presidenti di Commissione.

a) – Convocazione

Le Commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente del Consiglio Federale (su indicazione o meno del Presidente di Commissione) mediante comunicazione telefonica o e-mail inviata con sette giorni di anticipo. Alle riunioni deve essere presente almeno un membro del Consiglio di Presidenza Federale.

b) – Il Presidente di Commissione

Il Presidente di Commissione è eletto dai membri della Commissione a maggioranza di voti ed entra a far parte del Consiglio Federale.

Art. 15- Cooptazioni

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri Federali, il Consiglio Federale alla unanimità dei Consiglieri presenti alla riunione del Consiglio può provvedere alla loro sostituzione con apposita delibera di cooptazione. I Consiglieri Federali così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Federale.

Art. 16- Fondo comune

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a. dalle attività delle gestioni annuali;
- b. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c. dalle quote annuali;
- d. dalle erogazioni e contributi a favore della Federazione;
- e. da lasciti o donazioni previa autorizzazione governativa ove necessaria;
- f. dagli eventuali saldi economici positivi netti derivanti dalle attività di cui all'art. 3.

Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione. Il Consiglio Federale determina i criteri di gestione finanziaria del fondo comune.

Art. 17 - Bilancio preventivo, conto consuntivo

Per ciascun anno finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati i Bilanci Preventivo e Consuntivo, nonché l'eventuale Conto Economico autonomo e separato relativo alla attività commerciale di cui all'art. 3, che sono sottoposti all'approvazione della Assemblea Generale insieme alla relazione del Consiglio Federale, relativa al Bilancio Consuntivo. I Bilanci Preventivo e Consuntivo, e l'eventuale conto economico di cui innanzi, sono trasmessi alle Associazioni federate almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 18 - Disposizioni generali

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione. Il Consiglio Federale è incaricato di sovrintendere alla corretta applicazione delle norme del presente Statuto. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed, in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.

Art. 19 - Norma transitoria

I membri dei nuovi Organi della Federazione, posti in essere dal presente Statuto, saranno nominati dalla prima Assemblea Generale di rinnovo del Consiglio Federale successiva all'entrata in vigore dello Statuto stesso. Le norme del presente Statuto relative alle competenze dei nuovi Organi Federali entreranno in vigore a far data dalla nomina di cui al comma precedente.